

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1619 del 28/03/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL RIO CASALECCHIO IN LOCALITA' TIPANO IN COMUNE DI CESENA (FC) DITTA: COMUNE DI CESENA USO: OCCUPAZIONE CON SCARICO PRATICA FC16T0020
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1684 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL RIO CASALECCHIO IN LOCALITA' TIPANO IN COMUNE DI CESENA (FC)
DITTA: COMUNE DI CESENA
USO: OCCUPAZIONE CON SCARICO
PRATICA FC16T0020

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, datata 15/06/2016 e registrata il 21/06/2016 al n. PGFC/2016/9224 di protocollo, Borghetti Natalino, in qualità dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena, codice fiscale 00143280402 - con sede a Cesena (FC) in piazza Del Popolo n. 10, ha chiesto la concessione per occupazione del demanio idrico del rio Casalecchio con scarico fognario, in località Aie di Tipano in via Cupa del Comune di Cesena (FC);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante

Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori per gli enti e per i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO:

- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R.T. n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L. R. 7/2004 in € 75,00 che risultano versati con contabilità speciale con mandato n. 8874 del 05/09/2016 intestato alla Regione Emilia-Romagna;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1695 del 13/10/2016 assunta al protocollo PG/FC/2016/15088, ritenuta conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni, che questa Agenzia fa proprie riportandole nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 "Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale";

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della

la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 12;

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

Dato atto che sono state apportate alcune correzioni a imprecisioni contenute nella proposta, che non hanno modificato le risultanze istruttorie;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Cesena - codice fiscale 00143280402 -, con sede a Cesena (FC) in Piazza del Popolo n. 10, l'occupazione dell'area demaniale del rio Casalecchio in destra idrografica, individuata catastalmente al Foglio 143 antistante il Mapp. 173 e al Foglio 160 antistante il Mapp. 23 del Comune di Cesena, con manufatto di scarico acque fognarie avente diametro cm 60 e lunghezza di m 5; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;
2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2028;
3. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;
4. di stabilire che l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal concessionario e dal gestore;
6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
7. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

**** documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FC16T0020 rilasciata al Comune di Cesena, C.F. 00143280402, con sede in Piazza del Popolo n. 10 a Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area demaniale del rio Casalecchio in destra idrografica con manufatto di scarico per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche mediante una condotta in calcestruzzo del diametro di mm. 600 munita di idonea portaventola prefabbricata e relativa ventola a clapet, in area distinta catastalmente in Comune di Cesena (FC) al Foglio 143 antistante il Mapp. 172 e al Foglio 160 antistante il Mapp.23; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale e le opere e saranno eseguite in conformità all'elaborato grafico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. il tecnico incaricato dal Richiedente dovrà predisporre e trasmettere, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via Leopoldo Lucchi n. 285,- Cap. 47521 – Cesena(FC), il cronoprogramma per l'esecuzione e le date di inizio e di fine dei lavori che potranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0547639516, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio - sede di Cesena (FC);
 2. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima della loro esecuzione;
 3. lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, per un tratto posto a monte e a valle dell'opera di scarico non inferiore a m. 25, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione;
 4. in corrispondenza dello scarico e per un tratto longitudinale complessivo di m. 4 da disporre a monte e a valle dall'asse della condotta, l'alveo dovrà essere completamente rivestito in materiale lapideo di adeguata consistenza e pezzatura, al fine di evitare possibili erosioni in entrambi le sponde;
 5. il Richiedente si impegna a rispettare tutte le disposizioni previste dal disciplinare tecnico parte integrante della Concessione demaniale;
1. la presente concessione concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata del Richiedente con i rispettivi proprietari;
 2. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali e successive

integrazioni. In particolare il Richiedente, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

3. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Regionale competente al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;

4. qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e, qualora il Richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;

5. i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Regionale competente per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;

6. nel caso in cui venissero realizzati ulteriori lavori nell'alveo del corso d'acqua, sarà necessario ottenere la relativa autorizzazione/nulla-osta da parte dell'Amministrazione Regionale competente;

7. il concessionario è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;

8. il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

9. l'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

10. per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori eseguiti;

11. l'area in concessione resta esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto deve essere tenuto sempre in considerazione nell'organizzazione di tutte le attività e dovrà essere chiaramente segnalato all'utenza con apposita segnaletica;

12. l'Amministrazione Regionale competente resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

13. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, l'Amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione regionale concedente;

14. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

Articolo 4 ULTERIORI OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

5. Al termine della concessione il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

6. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

7. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.